



Il Regolamento IVASS n° 8 del 03.03.2015, che qui vi presentiamo, dà attuazione ad alcuni articoli della Legge 221/2012, di cui riproduciamo alcuni estratti :

**Estratti dalla legge 221 (17.12.2012), conversione del Decreto-Legge 179 (18.10.2012), recante : «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»**

<b>Sezione V</b>	<b>AZZERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE E MONETA ELETTRONICA</b>
<b>Art. 15</b>	<b>Pagamenti elettronici</b>
<p><b>COMMA 4.</b> A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso <b>carte di debito</b>. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.</p> <p><b>COMMA 5.</b> Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.</p>	
<b>Sezione VIII</b>	<b>ASSICURAZIONI, MUTUALITÀ E MERCATO FINANZIARIO</b>
<b>Art. 22</b>	<b>Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo</b>
<p><b>COMMA 15-bis.</b> Entro <b>novanta</b> giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al <b>ramo assicurativo Danni</b>, alla definizione di misure di <b>semplificazione</b> delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della <b>Posta Elettronica Certificata</b>, la firma digitale ed i pagamenti elettronici ed i pagamenti on-line.</p>	

### REGOLAMENTO n° 8 del 03.03.2015

L'IVASS ha emanato il Regolamento n° 8/2015 in materia di **semplificazione** delle procedure e degli adempimenti nei rapporti tra **Imprese, Intermediari e Clientela**.

Segnaliamo alcuni punti di maggiore interesse per gli Intermediari, raccomandandovi però di leggere i testi integrali della **Relazione** di presentazione e del **Regolamento 8** (allegati) :

- Estensione anche al comparto **Vita** (art. 3) ;
- Differimento per gli interventi di semplificazione delle Informativa pre-contrattuali ;
- Obbligo per gli Intermediari (**A, B e D** del RUI) di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da rendere noto alla Clientela in tutta la corrispondenza, nel sito e nel **7B** (art. 4) ;
- Comunicazione all'IVASS dell'indirizzo **PEC** secondo modalità e tempi indicati in successivo provvedimento (art. 15) ;
- Per le nuove iscrizioni al RUI, usare i nuovi modelli allegati al Regolamento ;
- Sollecitazione all'utilizzo della firma elettronica (art. 5) e degli strumenti elettronici per lo scambio di comunicazioni (art. 9) ;

- Uso di strumenti elettronici di pagamento, **carte di debito**, senza oneri per il Cliente (art. **6**) ;
- Permanere della valutazione di **adeguatezza** anche in caso di trasmissione della documentazione in formato elettronico (art. **7**) ;
- Possibilità di prevedere oneri a carico del Contraente che non volesse avvalersi delle forme di comunicazione digitale (art. **8**) ;
- Tracciabilità delle scelte operate dal Cliente, se supporto cartaceo o digitale ;
- Divieto di richiedere nuovamente documenti già posseduti se in corso di validità (art. **11**) ;
- Modello **7A** affisso nei locali e non più consegnato *brevi manu* (art. **12**);
- Modello **7B** consegnato o trasmesso una sola volta, salvo che non vi siano variazioni delle informazioni contenute ; va riportato in esso l'indirizzo PEC (art. **12**);
- Prova della consegna o dell'invio del **7B** da apposita dichiarazione sottoscritta o da prova del corretto invio (art. **12**) NdR – la dichiarazione di avvenuta consegna era già normata dal Regolam. 5/2006, art. 49 co. 3 ;
- Contratti collettivi garantiscono l'**adeguatezza** come le polizze individuali (art. **12**);
- I nuovi **ALLEGATI** (iscrizioni, cancellazioni, passaggi di sezione, dichiarazioni varie, comunicazioni all'IVASS, etc.) sostituiscono quelli del Regolam. 5/2006 per adeguarli alla **PEC** ed ai requisiti formativi del Regolam. 6/2014 (art. **16**), ed entrano in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione del presente Regolamento sulla G.U.

**ENTRATA IN VIGORE**

Il Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, con l'eccezione degli artt. **4** (PEC) e **11** (non-richiesta di documentazione se presente e valida), i cui adempimenti devono essere eseguiti entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento (art. **15**).

\*\*\*\*\*

Per maggiori dettagli e migliore informazione, è sempre meglio consultare le fonti, che **alleghiamo**.

Cordiali saluti.

LE SEGRETERIE CONGIUNTE  


**Allegati :**      **Comunicato stampa del 04.03.2015**  
                          **Relazione al Regolamento IVASS n° 8**  
                          **Regolamento IVASS n° 8 – Misure di Semplificazione**

## COMUNICATO STAMPA DEL 4 MARZO 2015

L'IVASS ha emanato il Regolamento in materia di **semplificazione** delle procedure e degli adempimenti burocratici nei rapporti tra imprese, intermediari e clientela.

L'emanazione delle nuove norme è stata preceduta da un'intensa fase di consultazioni con l'ANIA e con le principali Associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e dei consumatori.

Il Regolamento, consultabile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), è volto a promuovere il ricorso all'innovazione tecnologica, riducendo gli adempimenti cartacei e la modulistica e aprendo all'innovazione digitale nei rapporti tra imprese, intermediari e clienti.

Le principali novità riguardano:

- l'**obbligo** per gli intermediari iscritti al RUI e per le imprese d'assicurazione di dotarsi di un indirizzo di **posta elettronica certificata**;
- la sollecitazione all'utilizzo della **firma elettronica avanzata, qualificata, digitale e grafometrica** per la sottoscrizione della polizza e della documentazione relativa al contratto di assicurazione;
- la **messa a disposizione del cliente, e senza oneri a carico dello stesso, degli strumenti di pagamento elettronici**, anche nella forma *on line*, per corrispondere i premi assicurativi;
- la possibilità di procedere alla **ricezione/trasmissione di documentazione precontrattuale e contrattuale attraverso posta elettronica**;
- il **divieto** per le imprese e per gli intermediari **di chiedere** al contraente la **documentazione già prodotta** per altri preesistenti contratti.

Le nuove norme richiederanno per le imprese e per gli intermediari adeguamenti organizzativi che saranno compensati dai benefici in termini di riduzione dei costi di stampa, trasmissione, conservazione e consegna della modulistica.

Per contro, i clienti, a richiesta, potranno usufruire di metodi di consegna e conservazione della documentazione precontrattuale e contrattuale in formato elettronico, con conseguenti indubbi vantaggi.

Successivi interventi di semplificazione sono previsti per una più ampia rivisitazione dei contenuti dell'informativa precontrattuale e contrattuale, in relazione ai quali è stata avviata una fase informale di confronto con l'ANIA e con le Associazioni di categoria sopra richiamate.

**REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015 CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.**

## **Relazione**

Roma, 3 marzo 2015

Il Regolamento dà attuazione all'articolo 22, comma 15 *bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*" convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Tale norma prevede che l'IVASS provveda, con riferimento al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese d'assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e *on-line*.

La finalità della norma è, pertanto, quella di realizzare una "semplificazione" sia mediante il ricorso all'innovazione tecnologica, che attraverso una riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica. Gli interventi effettuati con il presente Regolamento, in forza dei poteri regolamentari previsti dal Codice delle Assicurazioni e in assenza di ragioni ostative derivanti dalle peculiarità del comparto vita, sono stati riferiti anche a tali rami, introducendo disposizioni a carattere trasversale e recando modificazioni ed integrazioni alla normativa vigente in tema di intermediazione assicurativa e contratti a distanza.

A seguito delle risultanze della pubblica consultazione e delle richieste da parte del mercato di procedere ad una rivisitazione complessiva del Fascicolo informativo e, in particolare, della Nota informativa, l'Istituto ha valutato di escludere dal presente Regolamento interventi di semplificazione in materia dell'informativa precontrattuale prevista dal Regolamento ISVAP n. 35/2010. Tale intervento viene differito ad una fase successiva all'emanazione del presente Regolamento, valutando anche la possibilità di costituire un tavolo tecnico, con la collaborazione dell'ANIA e delle Associazioni dei consumatori e degli intermediari.

Il Regolamento si compone di sette Capi.

Il **Capo I**, contenente "*Disposizioni di carattere generale*", consta di tre articoli concernenti le *Fonti normative* (art. 1), le *Definizioni* adottate (art. 2), l'*Oggetto e ambito di applicazione* del Regolamento (art. 3).

Le misure di semplificazione introdotte sono destinate, in linea generale, a tutte le imprese operanti sul territorio della Repubblica (italiane e comunitarie), a tutti gli intermediari di assicurazione (iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e nell'Elenco annesso), ai contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni.

Soltanto alcune disposizioni a carattere precettivo sono limitate nella loro portata alle imprese italiane e a determinate categorie di intermediari iscritti nel RUI.

Le disposizioni, che disciplinano l'uso dello strumento informatico per l'informativa precontrattuale ed in corso di rapporto, trovano attuazione nell'ambito di relazioni tradizionali tra imprese, intermediari e contraenti e mirano a renderle più semplici e flessibili mediante l'utilizzo di una pluralità di canali di comunicazione alternativi.

Nel caso in cui la promozione e la vendita del prodotto avvenga interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, utilizzando un sistema di vendita specificamente organizzato a tal fine dall'impresa, trova applicazione, invece, la specifica disciplina prevista dal Regolamento ISVAP n. 34 del 2010, che è stata oggetto, nella circostanza, di modificazioni ed integrazioni al fine di armonizzarne i contenuti con la presente regolamentazione.

Alle disposizioni a carattere precettivo si accompagnano, nel Regolamento, disposizioni di indirizzo, tese a stimolare il mercato all'uso di strumenti elettronici, per dialogare con i contraenti, adempiere agli obblighi informativi e provvedere al pagamento del premio, oltre che alla diffusione di forme di sottoscrizione digitale.

**Il Capo II** reca "*Disposizioni riguardanti imprese ed intermediari*".

Si compone di tre articoli concernenti:

- l'obbligo per le imprese e gli intermediari iscritti nelle Sezioni A, B e D del RUI di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da rendere noto anche alla clientela al fine di consentirne l'uso negli atti e nella corrispondenza (art. 4);
- l'incentivo a servirsi delle forme di firma elettronica considerate "privilegiate" in termini probatori ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) per la documentazione contrattuale in generale e, in modo particolare, per la sottoscrizione della polizza, quale documento "tipico" che rappresenta il contratto di assicurazione (art. 5);
- l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, per corrispondere i premi assicurativi, senza oneri a carico dei clienti.

**Il Capo III** contiene "*Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico*" e si compone di tre articoli.

L'articolo 7 disciplina il consenso che può essere reso dal cliente alla trasmissione in formato elettronico della documentazione in fase precontrattuale ed in corso di rapporto. Tale consenso, libero nelle forme purché tracciabile, può riguardare un solo contratto o tutti i futuri rapporti, la sola informativa precontrattuale o anche le comunicazioni infra-annuali ed essere fornito anche per un contratto già in corso, per le comunicazioni successive.

Esso è, dunque, uno strumento flessibile per intermediari, imprese e clienti che possono restringerne o ampliarne la portata, ferma restando la necessità di un coordinamento procedurale ed informativo tra impresa ed intermediario e la necessaria chiarezza e correttezza verso il contraente.

Prima dell'invio per posta elettronica del Fascicolo informativo e dei modelli di informativa precontrattuale, rimane l'obbligo, in ogni caso, di procedere, anche a distanza, alla valutazione di adeguatezza, attività sempre necessaria e propedeutica alla proposta di un prodotto assicurativo. E' essenziale che il cliente sia consapevole della scelta effettuata, alla quale dovrà fare riferimento anche l'*e-mail* con cui la documentazione e le comunicazioni sono trasmesse. Il contraente può revocare il consenso alla modalità elettronica delle comunicazioni (art. 8) con la stessa libertà di forme con cui lo ha reso. Il ritorno alla modalità tradizionale, su supporto cartaceo, delle comunicazioni può produrre a carico del contraente esclusivamente l'onere connesso alla stampa e all'invio per posta della documentazione, oltre all'eventuale perdita dell'apposito sconto previsto, se indicato in polizza, per le successive scadenze.

La possibilità di prevedere oneri, sebbene estremamente contenuti, per il contraente che modifichi la scelta di avvalersi dello strumento elettronico per le comunicazioni, mira ad incentivare la diffusione delle forme di comunicazione digitale.

La posta elettronica può essere utilizzata e il suo uso va favorito, anche con riguardo alle richieste di informazioni dei clienti, ai reclami, alle comunicazioni in genere (art. 9).

Il **Capo IV** contiene “*Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti*”. Viene previsto che le imprese italiane e gli intermediari iscritti nel RUI adottino procedure che garantiscano la conservazione dei documenti e delle comunicazioni previste dai Capi II e III, anche avvalendosi della conservazione digitale. Tali procedure devono in ogni caso garantire la tracciabilità delle scelte operate dal cliente, nonché l’ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni. Si ribadisce la necessità di un adeguato coordinamento informativo tra imprese e intermediari in relazione alla modalità di comunicazione prescelta dai contraenti e per l’aggiornamento dei dati (art. 10).

E’ previsto, inoltre, che le imprese e gli intermediari non richiedano al cliente documentazione già in loro possesso, per effetto di un preesistente rapporto contrattuale, purché i predetti documenti siano ancora in corso di validità (art. 11).

Il **Capo V** introduce modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 al fine di ridurre gli adempimenti burocratici a carico degli intermediari, compatibilmente con la primaria esigenza di tutela del contraente e, in particolare, con la possibilità di acquisire informazioni preliminari sull’intermediario con cui sta per intraprendere un rapporto contrattuale (art.12).

E’ previsto che l’allegato n. 7A, ossia la “*Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento*”, venga affisso nei locali dell’intermediario e non più consegnato *brevi manu* per ogni contratto. L’obbligo di consegna o trasmissione via *e-mail* dell’allegato 7A permane solamente nel caso in cui vi sia un’offerta fuori sede o la fase precontrattuale venga gestita mediante tecniche di comunicazione a distanza e, dunque, non sia possibile per il contraente leggere l’informativa affissa all’interno dei locali. In ogni caso, l’obbligo informativo relativo agli allegati 7A e 7B è adempiuto una sola volta, a prescindere dal numero dei contratti sottoscritti dal cliente e salvo che non vi siano modifiche dei dati in essi contenuti.

La prova della consegna della documentazione precontrattuale è data dall’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente o, nel caso di trasmissione dei documenti via *e-mail*, dalla prova che l’*e-mail* risulti correttamente inviata all’indirizzo del cliente/contraente (risultando pertanto necessario che il mittente verifichi e tenga conto dell’eventuale esito negativo dell’invio).

La disposizione di cui all’articolo 56 del Regolamento ISVAP n. 5, in tema di “*Contratti in forma collettiva*” è integrata con il rinvio esplicito all’obbligo di verificare l’adeguatezza dei contratti offerti di cui all’articolo 52 dello stesso regolamento. E’ evidente, infatti, che nel caso di “*contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione*” vi siano i medesimi presidi, tesi a garantire l’adeguatezza del contratto offerto, previsti in caso di collocamento di polizze individuali. Tale integrazione serve a fugare, anche in via regolamentare, i dubbi interpretativi che hanno già trovato risposta nella Lettera al mercato del 17 dicembre 2013.

Il **Capo VI** introduce alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 2010 che regola la promozione ed il collocamento dei contratti di assicurazione interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza utilizzando un sistema di vendita specificamente organizzato a



tal fine dall'impresa. Al di là di alcune precisazioni terminologiche, sono stati modificati gli articoli 8, 10 e 11, in modo da armonizzarne i contenuti con quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della nuova regolamentazione, pur alla luce dei differenti ambiti di applicazione (art. 13). Il permanere di terminologie differenti (consenso/scelta) nella forma più che nella sostanza trae origine dal differente contesto in cui muovono le due discipline: quella del presente Regolamento introduce e intende stimolare uno strumento alternativo nell'ambito di una modalità di vendita di tipo tradizionale, come tale ancorata al rapporto *vis a vis* con l'intermediario ed all'uso del supporto cartaceo; quella del Regolamento ISVAP n. 34 è legata ad una tecnica di vendita, quella a distanza, per sua natura orientata all'uso del digitale.

Infine, il **Capo VII** contiene le disposizioni inerenti alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del Regolamento.

Tenuto conto dell'impatto organizzativo legato alla predisposizione della necessaria infrastruttura tecnologica, è stato previsto un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento per adempiere alle specifiche disposizioni degli articoli 4 e 11.

La comunicazione all'IVASS dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà avvenire, per gli intermediari già iscritti nel RUI, secondo modalità e termini che saranno indicati in un successivo, apposito, provvedimento. La comunicazione, per i nuovi iscritti, sarà effettuata utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento.

Gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5/2006 sono sostituiti al fine di adeguarne il contenuto alla previsione in tema di posta elettronica certificata ed alle novità introdotte dal Regolamento IVASS n. 6/2014 in tema di requisiti professionali degli intermediari assicurativi (art.16).

## REGOLAMENTO N. 8 DEL 3 MARZO 2015

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.**

### L'IVASS

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare l'art. 13 (istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22, comma 15 bis;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014, concernente la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.



adotta il seguente:

REGOLAMENTO

**INDICE**

**CAPO I - Disposizioni di carattere generale**

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Oggetto e ambito di applicazione)

**CAPO II - Disposizioni riguardanti imprese e intermediari**

- Art. 4 (Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)
- Art. 5 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)
- Art. 6 (Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico)

**CAPO III - Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico**

- Art. 7 (Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)
- Art. 8 (Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)
- Art. 9 (Richieste di informazioni e scambio di comunicazioni)

**CAPO IV - Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti**

- Art. 10 (Conservazione dei documenti)
- Art. 11 (Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari)

**CAPO V - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006**

- Art. 12 (Modifiche agli articoli 49, 56 e 61)

**CAPO VI - Modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010**

- Art. 13 (Modifiche agli articoli 2, 8, 10 e 11)

**CAPO VII- Disposizioni finali**

- Art. 14 (Pubblicazione )
- Art. 15 (Entrata in vigore)
- Art. 16 (Sostituzione degli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

*Elenco degli Allegati*

<i>Allegato 1</i>	<i>Modello unico per l'iscrizione, la reinscrizione e la cancellazione – Sezione A</i>
<i>Allegato 2</i>	<i>Modello unico per l'iscrizione, la reinscrizione e la cancellazione – Sezione B</i>
<i>Allegato 3</i>	<i>Modello unico per l'iscrizione, la reinscrizione e la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione – Sezione C</i>

<i>Allegato 4</i>	<i>Modello unico per l'iscrizione, la reinscrizione e la cancellazione – Sezione D</i>
<i>Allegato 5</i>	<i>Modello unico per l'iscrizione e la reinscrizione – Sezione E</i>
<i>Allegato 5bis</i>	<i>Modello per la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione – Sezione E</i>
<i>Allegato 6</i>	<i>Modello per la registrazione di nuovi rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E</i>
<i>Allegati Gruppo 7</i>	<i>Informativa precontrattuale</i>
<i>Allegati Gruppo 8*</i>	<i>Dichiarazioni sostitutive per il trasferimento nel registro e/o domande per l'iscrizione nel registro, ai sensi delle disposizioni transitorie</i>
<i>Allegato 9</i>	<i>Modello unico per il passaggio di sezione</i>
<i>Allegato 10</i>	<i>Modello per l'estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri</i>
<i>Allegato 11</i>	<i>Modello per le comunicazioni di avvio dell'operatività e per le comunicazioni relative alla modifica delle cariche in società iscritte nelle sezioni A o B</i>
<i>Allegato 12</i>	<i>Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'art. 36 del Regolamento ISVAP n. 5/2006</i>

\*Allegati non più pubblicati in quanto vigenti fino al 31 marzo 2007.

**Capo I**  
**Disposizioni di carattere generale**

Art. 1  
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 22, comma 15 *bis*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge n. 221, del 17 dicembre 2012, e degli articoli 3, 5, 120, 121, 183, 185, 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
  - a) “cliente”: chi si accinge a stipulare un contratto assicurativo o ad aderire a una polizza collettiva della quale sostiene in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi;
  - b) “contraente”: chi stipula un contratto assicurativo o aderisce a una polizza collettiva della quale sostiene in tutto o in parte l'onere economico connesso al pagamento dei premi;
  - c) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
  - d) “firma digitale”: un particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
  - e) “firma elettronica avanzata”: un particolare tipo di firma elettronica disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
  - f) “firma elettronica qualificata”: un particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
  - g) “intermediario”: la persona fisica o la società iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o nell'Elenco Annesso di cui all'articolo 116 del medesimo decreto;
  - h) “impresa di assicurazione” o “impresa”: l'impresa di assicurazione italiana e/o l'impresa di assicurazione comunitaria;
  - i) “impresa di assicurazione comunitaria” o “impresa comunitaria”: l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro, abilitata all'esercizio nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
  - j) “impresa di assicurazione italiana” o “impresa italiana”: la società avente sede legale in Italia nonché la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa;
  - k) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile;
  - l) “posta elettronica”: servizio *internet* tramite il quale ogni utente abilitato può inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un *computer* o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio *account* di posta registrato presso un *provider* del servizio;

- m) “posta elettronica certificata”: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- n) “registro”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- o) “strumenti di pagamento elettronici”: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento.

## Art. 3

(Oggetto e ambito di applicazione)

### 1. Il presente Regolamento:

- semplifica gli adempimenti nell'ambito dei rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, informatici ed elettronici;
- si applica alla promozione, al collocamento e alla gestione da parte delle imprese e degli intermediari dei contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni, salvo il caso in cui il collocamento del contratto di assicurazione sia effettuato interamente a distanza ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.

## Capo II

### Disposizioni riguardanti imprese e intermediari

## Art. 4

(Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata)

1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
2. I soggetti di cui al comma 1 indicano il proprio indirizzo di posta elettronica certificata negli atti, nella corrispondenza e, ove esistente, nel proprio sito *internet*.

## Art. 5

(Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

1. Le imprese di assicurazione e gli intermediari favoriscono l'utilizzo da parte dei clienti e dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.
2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Le imprese e gli intermediari che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le

disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

**Art. 6**

(Utilizzo di strumenti di pagamento elettronici)

1. Le imprese e gli intermediari, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, prevedono, senza oneri a carico dei clienti, l'uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, per corrispondere i premi assicurativi.

**Capo III**

**Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico**

**Art. 7**

(Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)

1. Prima della conclusione del contratto o della sottoscrizione della proposta, l'impresa o l'intermediario possono acquisire dal cliente, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale, il consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto.
2. Nel caso di cui al comma 1, l'impresa o l'intermediario assolvono comunque agli obblighi di valutazione dell'adeguatezza di cui all'articolo 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. A tal fine possono avvalersi anche di modalità informatiche.
3. L'impresa e l'intermediario tengono traccia del consenso reso ai sensi del comma 1 e della sua eventuale revoca, nonché dell'indirizzo di posta elettronica del cliente e delle relative variazioni. Il contraente comunica all'impresa o all'intermediario ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica indicato.
4. La comunicazione con cui è inviata la documentazione in formato elettronico fa riferimento al consenso espresso dal cliente ai sensi del presente articolo.
5. Il consenso di cui al comma 1 può essere reso dal cliente con riferimento ad un singolo contratto o anche a tutti gli eventuali successivi contratti, stipulati con il medesimo intermediario o con la medesima impresa, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2. Il consenso può essere reso dal contraente anche in corso di contratto, relativamente alle future comunicazioni.
6. In ogni caso, il consenso di cui al comma 1 non costituisce consenso all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

**Art. 8**

(Revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico)

1. Il contraente può revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 7, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale. Di tale facoltà è data apposita informativa al cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa, e all'eventuale trasmissione, della documentazione in formato cartaceo.
3. Nel caso in cui l'accettazione da parte del cliente delle modalità di comunicazione di cui all'articolo 7 abbia comportato l'applicazione di uno sconto, indicato in polizza, la revoca del consenso può determinare, per le successive scadenze, la perdita del beneficio inizialmente riconosciuto.

Art. 9

(Richieste di informazioni e scambio di comunicazioni)

1. Le imprese e gli intermediari favoriscono l'utilizzo di strumenti elettronici per ricevere e riscontrare le richieste di informazioni, per la gestione dei reclami e per lo scambio di comunicazioni.

**Capo IV**

**Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti**

Art. 10

(Conservazione dei documenti)

1. Le imprese italiane e gli intermediari iscritti nel registro adottano procedure di conservazione dei documenti e delle comunicazioni previsti dai Capi II e III, anche facendo ricorso alla conservazione digitale di cui all'articolo 57, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel rispetto delle disposizioni attuative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 in materia di conservazione di documenti informatici.
2. Le procedure di cui al comma 1 devono consentire di mantenere evidenza della scelta operata dal contraente e garantire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni intercorse tra le parti.

Art. 11

(Documentazione agli atti delle imprese o degli intermediari)

1. Le imprese e gli intermediari, al fine di ridurre gli oneri a carico dei clienti, adottano una gestione della documentazione tale per cui non venga richiesta, in fase di assunzione di nuovi contratti o gestione dei sinistri, documentazione non necessaria o di cui già dispongono, avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti con il medesimo cliente, e che risulti ancora in corso di validità.

**Capo V**

**Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006**

Art. 12

(Modifiche agli articoli 49, 56 e 61)

1. All'articolo 49, è inserito il seguente comma 1: "*Gli intermediari affiggono nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento redatto con caratteri tipografici di*



*particolare evidenza e conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento.”.*

2. L'articolo 49, comma 2, è così sostituito: “ *Prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano o trasmettono al cliente:*
  - a) *copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività;*
  - a bis) *nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'allegato n. 7A;*
  - b) *la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.”*
3. All'articolo 49, è inserito il seguente comma 2 bis: “*In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario, i documenti di cui alle lettere a) e a bis) del comma 2 sono consegnati o trasmessi solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute.”.*
4. L'articolo 49, comma 3, è così sostituito: “*L'intermediario, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, conserva un'apposita dichiarazione sottoscritta dal cliente ovvero la prova del corretto invio della documentazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo.”.*
5. L'articolo 49, comma 5, è così sostituito: “*Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2, lettere a) e a bis), nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi.”.*
6. All'articolo 56, le parole “e 51” sono così sostituite: “ 51 e 52”.
7. All'articolo 61, comma 1, è inserita la lettera: “d) *l'indirizzo di posta elettronica certificata.”*

## **Capo VI**

### **Modifiche al Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010**

#### Art. 13

(Modifiche agli articoli 2, 8, 10 e 11)

1. All'articolo 2, comma 1, dopo la “*lettera i)*” è inserita la lettera: “*i-bis) “polizza”: documento probatorio del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 1888 del Codice civile;”*.”.
2. All'articolo 8, comma 2, la lettera b) è così sostituita: “*al diritto, nel caso di cui alla lettera a), di modificare la modalità di comunicazione prescelta, con indicazione degli eventuali oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo;”*.”.

3. All'articolo 8, comma 2, la lettera c) è così sostituita: *“alla circostanza che l'impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico ai sensi dell'articolo 11”*.
4. All'articolo 10, comma 1, lettera b), le parole *“il contratto stesso”* sono sostituite con le parole: *“la polizza”*.
5. L'articolo 10, comma 2, è così sostituito: *“La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa.”*.
6. L'articolo 10, comma 4, è così sostituito: *“Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall'impresa in qualunque momento i documenti di cui al comma 1 su supporto cartaceo, nonché di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso. In questo caso, le imprese o gli intermediari possono prevedere a carico del contraente esclusivamente gli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo”*.
7. L'articolo 11 è così sostituito: *“La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.”*.

## **CAPO VII**

### **Disposizioni finali**

#### Art. 14 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito *internet* dell'IVASS.

#### Art. 15 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento le imprese e gli intermediari adempiono agli obblighi di cui agli articoli 4 e 11.
3. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente Regolamento comunicano all'IVASS il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, secondo i termini e le modalità indicate in apposito provvedimento.

#### Art. 16 (Sostituzione degli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 15, gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificati dal Provvedimento n. 2720 del 2 luglio 2009, sono

sostituiti dagli allegati al presente Regolamento. I nuovi allegati tengono conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 4 e dal Regolamento IVASS n. 6 del 2 dicembre 2014.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

## ELENCO DEGLI ALLEGATI

N.	Oggetto
1	Modello unico per l'iscrizione, la reinscrizione e la cancellazione – Sezione A
2	Modello unico per l'iscrizione, la reinscrizione e la cancellazione – Sezione B
3	Modello unico per l'iscrizione, la reinscrizione e la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione – Sezione C
4	Modello unico per l'iscrizione, la reinscrizione e la cancellazione – Sezione D
5	Modello unico per l'iscrizione e la reinscrizione – Sezione E
5bis	Modello per la comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione – Sezione E
6	Modello per la registrazione di nuovi rapporti di collaborazione con intermediari già iscritti nella sezione E
GRUPPO 7: INFORMATIVA PRECONTRATTUALE	
7A	Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti
7B	Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche
GRUPPO 8: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER IL TRASFERIMENTO NEL REGISTRO E/O DOMANDE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE*	
8A	Dichiarazione sostitutiva da rendere, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai fini del trasferimento delle <b>persone fisiche</b> iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione nella <b>sezione A</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, domanda per l'iscrizione nella <b>sezione E</b> dei collaboratori <b>persone fisiche e società</b>
8B	Domanda per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, delle <b>società</b> agenziali nella <b>sezione A</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, per l'iscrizione nella <b>sezione E</b> dei collaboratori <b>persone fisiche e società</b>
8C	Dichiarazione sostitutiva da rendere, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai fini del trasferimento delle <b>persone fisiche</b> iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nella <b>sezione B</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, domanda per l'iscrizione nella <b>sezione E</b> dei collaboratori <b>persone fisiche e società</b>
8D	Dichiarazione sostitutiva da rendere, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai fini del trasferimento delle <b>società</b> iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nella <b>sezione B</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, domanda per l'iscrizione nella <b>sezione E</b> dei collaboratori <b>persone fisiche e società</b>

\* Allegati non più pubblicati in quanto vigenti fino al 31 marzo 2007.

8E	Domanda per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 68, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dei produttori diretti nella <b>sezione C</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
8F	Domanda per l'iscrizione, ai sensi degli artt. 65 o 69, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella <b>sezione D</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, per l'iscrizione nella <b>sezione E</b> dei collaboratori <b>persone fisiche e società</b>
8G	Domanda per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 66, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella <b>sezione A</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, delle <b>persone fisiche</b> cancellate dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione
8H	Domanda per l'iscrizione per titoli equipollenti delle <b>persone fisiche</b> , ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella <b>sezione A</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
8I	Domanda per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 66, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella <b>sezione B</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, delle <b>persone fisiche</b> cancellate dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
8L	Domanda per l'iscrizione per titoli equipollenti delle <b>persone fisiche</b> , ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella <b>sezione B</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
8M	Domanda per l'iscrizione nella <b>sezione A</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, delle <b>persone fisiche</b> che hanno superato la prova di idoneità di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48.
8N	Domanda per l'iscrizione nella <b>sezione B</b> del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, delle <b>persone fisiche</b> che hanno superato la prova di idoneità di cui all'articolo 4, comma 1, lett. h), della legge 28 novembre 1984, n. 792
<b>N.</b>	<b>Oggetto</b>
9	Modello unico per il passaggio di sezione
10	Modello per l'estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri
11	Modello per le comunicazioni di avvio dell'operatività e per le comunicazioni relative alla modifica delle cariche in società iscritte nelle sezioni A o B
12	Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5/2006